SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

N. 146

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 2019, n. 117)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 gennaio 2020)

---

2 1 GEN. 2020

Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XVIII/D62/20

SENATO DELLA REPUBBLICA
Segretariato Generale
2 1 GEN. 2020
7073

Roma, 21 gennaio 2020

Gra Presidente

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2019, recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Cordiali saluti

Federico D'Incà

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2017/2102 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 15 NOVEMBRE 2017, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2011/65/UE SULLA RESTRIZIONE DELL'USO DI DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE NELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n.117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e, in particolare, l'allegato A, numero 6;

Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 recante norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, come modificato dal regolamento(UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e di modifica della direttiva 2004/42/CE e dei regolamenti (CE) n.765/2008 e (UE) n. 305/2011;

Vista la direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 novembre 2017 recante modifica alla direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2016, n. 124, recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2019;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del .....;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e degli affari regionali e delle autonomie.

EMANA
il seguente decreto legislativo

ART.1
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n.27 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
"l-bis) agli organi a canne.";

b) all'articolo 3, comma 1, la lettera gg) è sostituita dalla seguente:
"gg) "macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale", le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo o con dispositivo di trazione collegato ad una fonte di alimentazione esterna, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo, durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse e che sono destinate a esclusivo uso professionale.";

c) all'articolo 4, comma 4, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
"e-bis) tutte le altre AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019;";

d) all'articolo 4, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore, il comma 1 non si applica al riutilizzo dei pezzi di ricambio:

a) recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 1° luglio 2016;
b) recuperati da dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2024;
c) recuperati da dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2026;

d) recuperati da strumenti industriali di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2027;

e) recuperati da tutte le AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2019 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2029.";

e) all'articolo 5, comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per le esenzioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE, vigente alla data del 21 luglio 2011, il periodo di validità massima, che può essere prorogato, è di cinque anni per le categorie da 1 a 7 e 10 dell'allegato I, a decorrere dal 21 luglio 2011, di sette anni per le categorie 8 e 9 dell'allegato I, a decorrere dalle date pertinenti di cui all'articolo 4, comma 3, e di cinque anni per la categoria 11 dell'allegato I, a decorrere dal 22 luglio 2019, salvo che non sia specificato un periodo più breve;".

ART. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'intervento regolatorio all'esame è adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n.117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di atri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, che autorizza, appunto, il Governo ad attuare la direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE (cosiddetta RoHS 2), sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).

Rispetto alla prima direttiva adottata in materia, ossia la direttiva 2002/95/CE cosiddetta "RoHS 1", la direttiva 2011/65/UE, ha:

- introdotto nuove definizioni per disciplinare i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo e ha ampliato la definizione di AEE, così da ricomprendere nelle AEE qualsiasi apparecchiatura che necessita di correnti elettriche o di campi elettromagnetici al fine di espletare almeno una delle funzioni previste;
- ampliato l'ambito di applicazione, estendendolo anche alle apparecchiature non incluse nelle 10 categorie dell'allegato I A della direttiva 2002/96/CE (RAEE), attraverso l'introduzione della nuova categoria 11 *"Altre AEE non comprese in nessuna delle altre categorie"*, al fine di rendere la direttiva applicabile a tutte le AEE. Pertanto, è stato previsto che, fino al 22 luglio 2019, le nuove AEE entrate a far parte dell'ambito di applicazione potessero, comunque, essere messe a disposizione sul mercato, seppure non conformi alle disposizioni della direttiva stessa. In sostanza, è stato introdotto un "ambito di applicazione aperto" correlato all'istituzione di una nuova categoria 11 all'allegato I, in cui sono elencate le categorie di AEE coperte dalla RoHS 2.

Nell'ordinamento giuridico nazionale, le direttive 2002/95/CE (RoHS 1) e 2002/96/CE (RAEE), sono state inizialmente attuate congiuntamente con il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, che, all'articolo 5, ha puntualmente definito il campo di applicazione della direttiva 2002/95/CE (RoHS 1).

Successivamente, il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, che ha recepito la cosiddetta direttiva RHOS 2, ha ampliato, all'articolo 2, il campo di applicazione precedentemente definito dal citato articolo 5 del decreto legislativo n. 151 del 2005, che è stato, pertanto, contestualmente abrogato dall'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 27 del 2014. Lo stesso decreto legislativo, all'articolo 24, ha previsto un regime transitorio fino al 22 luglio 2019 per le AEE entrate a far parte del nuovo campo di applicazione.

La direttiva (UE) 2017/2102 introduce delle modifiche alla direttiva Rohs 2, volte a:

- proteggere, con sempre maggiore efficacia, la salute umana attraverso il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE, agevolando la successiva gestione delle AEE, una volta diventate rifiuti e promuovendo il riutilizzo di tali prodotti ed il riciclaggio dei materiali usati;
- ridurre la quantità di sostanze pericolose nelle AEE attraverso la previsione di ulteriori restrizioni dell'uso di sostanze pericolose nelle AEE;
- armonizzare le disposizioni della RoHS 2 con la normativa europea in materia di immissione dei prodotti sul mercato unico, così da evitare ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza dovuti alle diversità delle legislazioni adottate dagli Stati membri;

- introdurre una specifica disciplina per le AEE escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE fino al 22 luglio 2019, al fine di dare una soluzione alle situazioni che si sarebbero potute verificare dopo tale data, evitando, in tal modo, che la normativa RoHS abbia ricadute non volute;
- escludere alcuni prodotti di nicchia dal campo di applicazione del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, in quanto la loro inclusione non comporta vantaggi sostanziali per la protezione dell'ambiente o per la tutela della salute umana.

Le predette modifiche riguardano, pertanto, l'ambito di applicazione, le definizioni e le esenzioni all'applicazione della direttiva apportate RoHS 2 per alcune categorie di prodotti o per parti di esse.

Più in particolare, le nuove disposizioni intervengono:

- sul divieto dell'immissione di organi a canne nel mercato dell'UE in quanto non conformi alla direttiva RoHS 2 a causa delle concentrazioni di piombo eccedenti i limiti previsti nella direttiva nella componente non elettrica. Le canne degli organi sono, infatti, costruite utilizzando un tipo specifico di lega a base di piombo, per la quale, peraltro, finora non sono state trovate alternative. Considerato che il tasso di sostituzione di questi strumenti è irrisorio in quanto la maggior parte di essi rimane nello stesso luogo per vari secoli, la loro inclusione nell'ambito di applicazione della disciplina RoHS comporterebbe trascurabili vantaggi ambientali;

- sulla disparità di trattamento fra le macchine mobili non stradali collegate a cavi, rispetto a quelle dello stresso tipo, spesso prodotte nella stessa linea di produzione, alimentate da una batteria o da un motore. Secondo l'attuale definizione di macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale, due tipi molto simili di dette macchine sarebbero trattati in modo diverso dopo il 22 luglio 2019: le macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale con una fonte di alimentazione a bordo (batteria o motore) sarebbero escluse dall'ambito di applicazione della RoHS 2, mentre le macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale con una fonte di alimentazione esterna (collegata a cavi) rientrerebbero nell'ambito di applicazione della RoHS 2. Tale situazione potrebbe causare una graduale eliminazione dei modelli alimentati a cavi, senza tuttavia apportare benefici ambientali significativi;

- sull'utilizzo dei pezzi di ricambio delle AEE che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, diverse dai dispositivi medici e dagli strumenti di monitoraggio e di controllo. La direttiva RoHS 2 stabilisce, infatti, un'eccezione alla restrizione generale di determinate sostanze per i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità delle AEE di cui all'art. 4, paragrafo 4. Tuttavia, l'eccezione non riguarda le AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della RoHS 1, che non erano conformi alla direttiva RoHS 2, ma che erano state legalmente immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019. Il mantenimento di tale previsione normativa avrebbe avuto come effetto quello di accorciare anche il ciclo di vita di questa categoria di AEE, che, pertanto, avrebbero dovuto essere rottamate prima. È stata, dunque, introdotta una specifica disciplina per escludere i pezzi di ricambio dalla restrizione delle sostanze, al fine di consentire la riparazione in qualsiasi momento di tutte le AEE che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva RoHS 2 e che sono state immesse sul mercato dell'UE prima del 22 luglio 2019;

- sul divieto di operazioni sul mercato secondario, cioè quello del riutilizzo dei pezzi di ricambio, per le AEE che sono entrate nell'ambito di applicazione della RoHS 2. Infatti, ai

sensi di tale direttiva, non sarebbe consentito il riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati dai dispositivi medici, dagli strumenti di monitoraggio e di controllo, nonché dalle altre AEE escluse dal campo di applicazione della direttiva RoHS 1. Tale situazione sarebbe contraria ai principi di un'economia circolare, in quanto ridurrebbe il ciclo di vita di molti prodotti, specie nei casi in cui esistono mercati secondari per apparecchiature rimesse a nuovo. Inoltre, tale situazione non sarebbe in linea con l'armonizzazione generale della normativa UE in materia di prodotti. È stato, quindi, previsto, anche per le apparecchiature sopra elencate, il riutilizzo dei pezzi di ricambio purché esso avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa ad impresa e purché la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore.

Lo schema di decreto in esame, redatto secondo la tecnica della novella legislativa, modifica, in conformità a quanto disposto dalla nuova direttiva (UE) 2017/2102, il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, con il quale è stata data attuazione alla direttiva RoHS 2.

Il presente provvedimento si compone di due articoli, di cui il primo individua le modifiche da apportare al citato decreto legislativo n. 27 del 2014 ed il secondo introduce la clausola di invarianza finanziaria.

Di seguito si descrive il contenuto dei singoli articoli.

L'articolo 1, in conformità alla direttiva (UE) 2017/2102, prevede le seguenti modifiche al decreto legislativo n. 27 del 2014:

alla lettera a) la modifica del comma 2 dell'articolo 2, con l'aggiunta degli organi a canne tra le apparecchiature esenti dall'ambito di applicazione del decreto stesso, in quanto le canne degli organi sono costruite con un tipo specifico di lega a base di piombo, per la quale, fino ad ora, non sono state trovate alternative e considerato, inoltre, che il tasso di sostituzione di questi strumenti è irrisorio; **(articolo 1, paragrafo 1, lett. b) della direttiva)**

alla lettera b) la modifica della definizione di "macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale" di cui all'articolo 3, comma 1, lett. gg), in modo da comprendere nella definizione, oltre alle macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale con dispositivo di trazione a bordo, anche le macchine dello stesso tipo con dispositivo di trazione collegato ad una fonte di alimentazione esterna; **(articolo 1, paragrafo 2, della direttiva)**

alla lettera c) l'aggiunta della lettera e-*bis*) al comma 4 dell'articolo 4, al fine di estendere la deroga alla restrizione alle sostanze di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 27 del 2014 anche ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento delle finalità o al potenziamento delle capacità di tutte le altre AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE e che sono state immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019. In tal modo si consente l'immissione sul mercato secondario dei pezzi di ricambio contenenti le sostanze di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 27 del 2014 destinati alla riparazione ed al riutilizzo delle AEE immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2019; **(articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva)**

alla lettera d) la sostituzione del comma 5 dell'articolo 4, al fine di prevedere specifici casi in cui le parti di ricambio possono essere riutilizzate in deroga alle restrizioni indicate al comma 1 dello stesso articolo 4. Dunque, nel caso in cui il riutilizzo dei pezzi di ricambio

recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006, da dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014, nonché quelli recuperati dispositivi medico-diagnostici in vitro utilizzati in AEE escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa ad impresa e purché la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore, i pezzi di ricambio sono esenti dalle restrizioni di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 27 del 2014. In tal modo si consente la riparazione in qualsiasi momento di tutte le AEE immesse sul mercato dell'UE, che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 27 del 2014; **(articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva)**

alla lettera e) la modifica della lettera b) del comma 5 dell'articolo 5, al fine di introdurre un periodo di validità massima dell'esenzione dalle restrizioni anche per tutte le AEE non comprese nelle categorie elencate nell'allegato I (categoria 11) del decreto legislativo n. 27 del 2014. Nello specifico, si prevede che per tali AEE, il periodo di esenzione abbia una validità massima di cinque anni, a decorrere dal 22 luglio 2019 e che tale periodo sia prorogabile. **(articolo 1, paragrafo 4, lettera a), della direttiva)**

L'articolo 2 introduce la clausola di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Come stabilito dall'articolo 2 del provvedimento in esame, dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, tenuto conto della natura squisitamente ordinamentale delle sue disposizioni, quest'ultime non comportano attribuzione di nuove funzioni, aggravio delle risorse strumentali o impiego di nuove risorse finanziarie.

Più in particolare, l'articolo 1:

- **alla lett. a)** esclude gli organi a canne dall'ambito di applicazione del decreto legislativo, 4 marzo 2014, n. 27, con il quale è stata data attuazione alla direttiva RoHS 2, in quanto le canne degli organi sono costruite con un tipo specifico di lega a base di piombo, per la quale fino ad ora non sono state trovate alternative e, inoltre, il loro tasso di sostituzione è irrisorio **(articolo 1, paragrafo 1, lett. b) della direttiva);**

- **alla lettera b)** esclude dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, oltre alle macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale con dispositivo di trazione a bordo, anche le macchine dello stesso tipo con dispositivo di trazione collegato ad una fonte di alimentazione esterna **(articolo 1, paragrafo 2, della direttiva);**

- **alla lettera c)** estende la deroga alla restrizione alle sostanze di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 27 del 2014 anche ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento delle finalità o al potenziamento delle capacità di tutte le altre AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE e che sono state immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019. In tal modo si consente l'immissione sul mercato secondario dei pezzi di ricambio contenenti le sostanze di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 27 del 2014 destinati alla riparazione ed al riutilizzo delle AEE immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2019 **(articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva);**

- **alla lettera d)** prevede specifici casi in cui le parti di ricambio possono essere riutilizzate in deroga alle restrizioni indicate al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 27 del 2014. Dunque, nel caso in cui il riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006, da dispositivi medici, medico-diagnostici e di monitoraggio e controllo, nonché quelli recuperati da AEE escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa ad impresa e purchè la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore, i pezzi di ricambio sono esenti dalle restrizioni di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 27 del 2014. In tal modo si consente la riparazione in qualsiasi momento di tutte le AEE immesse sul mercato dell'UE che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 27 del 2014 **(articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva);**

- **alla lettera e)** introduce un periodo di validità massima dell'esenzione dalle restrizioni anche per tutte le AEE non comprese nelle categorie elencate nell'allegato I (categoria 11) del decreto legislativo n. 27 del 2014. Nello specifico, si prevede che per tali AEE, il periodo di esenzione abbia una validità massima di cinque anni, a decorrere dal 22 luglio 2019 e che tale periodo sia prorogabile. **(articolo 1, paragrafo 4, lettera a), della direttiva)**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

X POSITIVO NEGATIVO

12 4 DIC. 2019

Il Ragioniere Generale dello Stato

TABELLA DI CONCORDANZA

DIRETTIVA (UE) 2017/2102 RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2011/65/UE SULLA RESTRIZIONE DELL'USO DI DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE NELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	**D.LGS. 4 MARZO 2014, 27** ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/65/UE SULLA RESTRIZIONE DELL'USO DI DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE NELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO** RECANTE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2014, N. 27, "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/65/UE SULLA RESTRIZIONE DELL'USO DI DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE NELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE".
Articolo 1 La direttiva 2011/65/UE è così modificata:	**Articolo 1** **Oggetto**	....
1. l'articolo 2 è così modificato: a) il paragrafo 2 è soppresso;	.....	**Non trasposto.** L'articolo 24 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, non è stato soppresso in quanto non si è ritenuto di dover recepire la modifica all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE, prevista al punto 3 della direttiva (UE) 2017/2102, poiché meramente ricognitiva, considerato che l'articolo 24 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, già prevede che: "le AEE che non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, ma che risultano non conformi al presente decreto, possono comunque continuare ad essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019."
	Articolo 2 **Ambito di applicazione** *[...]*	

b) al paragrafo 4 è aggiunta la lettera seguente: «k) organi a canne.»;	*2. Il presente decreto non si applica:* *[...]* *l) alle apparecchiature appositamente concepite per attività di ricerca e sviluppo, messe a disposizione unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese.*	**Articolo 1, comma 1, lett. a), che prevede:** a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: "l-bis) agli organi a canne."
	Articolo 3 **Definizioni**	
2. all'articolo 3, il punto 28 è sostituito dal seguente: «28) "macchine mobili non stradali destinate a esclusivo uso professionale", le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo o con dispositivo di trazione collegato a una fonte di alimentazione esterna, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo, durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse e che sono destinate a esclusivo uso professionale.»	*1. Ai fini del presente decreto si intende per:* *[...]* *gg) 'macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale', le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo, durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse e sono destinate ad esclusivo uso professionale.*	**Articolo 1, comma 1, la lett. b), che prevede:** *b)* all'articolo 3, comma 1, la lettera gg) è sostituita dalla seguente: "gg) "macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale", le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo o con dispositivo di trazione collegato ad una fonte di alimentazione esterna, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo, durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse e che sono destinate a esclusivo uso professionale."
	Articolo 4 **Prevenzione** *[...]*	
3. l'articolo 4 è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.Il paragrafo 1 si applica ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2014, ai dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2016, agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato a	*3. Il comma 1 si applica:* *a) ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2014;* *b) ai dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2016;* *c) agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato a decorrere dal 22*	Non si è ritenuto di dover recepire la modifica all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE, prevista al punto 3 della direttiva (UE) 2017/2102, in quanto meramente ricognitiva, poiché l'articolo 24 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, già prevede che : " ... le AEE che non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, ma che risultano non conformi al presente decreto, possono

decorrere dal 22 luglio 2017 e a tutte le altre AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE e che sono immesse sul mercato dal 22 luglio 2019.»;	*luglio 2017.*	comunque continuare ad essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019."
b) al paragrafo 4 è inserita la lettera seguente: «e *bis*) tutte le altre AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE e che sono immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019;»;	*4. Il comma 1 non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità di:* *[...]* *e) strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017;* *f) AEE che hanno beneficiato di un'esenzione ai sensi dell'articolo 5 e sono state immesse sul mercato prima della scadenza dell'esenzione medesima, relativamente all'esenzione specifica in questione.*	**Articolo 1, comma 1, lett. c), che prevede:** *c)* all'articolo 4, comma 4, dopo la lettera e) è inserita la seguente: "e-bis) tutte le altre AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019;"
c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore, il paragrafo 1 non si applica al riutilizzo dei pezzi di ricambio: a) recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 1° luglio 2016; b) recuperati da dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2024; c) recuperati da dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016 e utilizzati nelle AEE immesse	*5. Il comma 1 non si applica al riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al primo luglio 2006 e utilizzati in apparecchiature immesse sul mercato anteriormente al primo luglio 2016, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore.*	**Articolo 1, comma 1, lett. d), che prevede:** *d)* all'articolo 4, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore, il comma 1 non si applica al riutilizzo dei pezzi di ricambio: a) recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 1° luglio 2016; b) recuperati da dispositivi medici e

sul mercato prima del 22 luglio 2026; d) recuperati da strumenti industriali di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2027; e) recuperati da tutte le AEE che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE e che sono immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2019 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2029.»;		strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2024; c) recuperati da dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2026; d) recuperati da strumenti industriali di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2027; e) recuperati da tutte le AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2019 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2029."
	Articolo 5 **Adattamento degli allegati III e IV al progresso tecnico e scientifico** *[...]*	
4. l'articolo 5 è così modificato: a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Per le esenzioni di cui all'allegato III al 21 luglio 2011, a meno che non sia specificato un periodo più breve, il periodo di validità massima, che può essere prorogato, è: a) per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10	*5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della direttiva 2011/65/UE:* *[...]* *b) per le esenzioni di cui all'allegato III, il periodo di validità massima, che può essere prorogato, è di cinque anni per le categorie da 1 a 7 e 10 dell'allegato I, a decorrere dal 21 luglio 2011, e di sette anni per le categorie 8 e 9 dell'allegato I, a*	**Articolo 1, comma 1, lett. e) che prevede:** *e*) all'articolo 5, comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) per le esenzioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE, vigente alla data del 21 luglio 2011, il periodo di validità massima, che può essere prorogato, è di cinque anni per le categorie da 1 a 7 e 10 dell'allegato I, a

dell'allegato I, cinque anni a decorrere dal 21 luglio 2011; b) per le categorie 8 e 9 dell'allegato I, sette anni a decorrere dalle date pertinenti stabilite all'articolo 4, paragrafo 3; e c) per la categoria 11 dell'allegato I, cinque anni a decorrere dal 22 luglio 2019.»;	*decorrere dalle date pertinenti di cui all'articolo 4, comma 3, salvo che non sia specificato un periodo più breve;* *[...]*	decorrere dal 21 luglio 2011, di sette anni per le categorie 8 e 9 dell'allegato I, a decorrere dalle date pertinenti di cui all'articolo 4, comma 3, e di cinque anni per la categoria 11 dell'allegato I, a decorrere dal 22 luglio 2019, salvo che non sia specificato un periodo più breve;".
b) al paragrafo 4 è inserita la seguente lettera: «b bis) entro un mese dal ricevimento di una domanda, invia al richiedente, agli Stati membri e al Parlamento europeo un calendario per l'adozione della sua decisione sulla domanda;» c) al paragrafo 5, la prima frase del secondo comma è soppressa.		
	Articolo 6 **Riesame e modifica dell'elenco delle sostanze con restrizioni di cui all'allegato II** **....**	
	Articolo 7 **Obblighi dei fabbricanti** **.....**	
	Articolo 8 **Obblighi dei mandatari** **.....**	
	Articolo 9 **Obblighi degli importatori** **.....**	
	Articolo 10 **Obblighi dei distributori** **.....**	
	Articolo 11 **Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori** **.....**	

	Articolo 12 **Identificazione degli operatori economici** **.....**	
	Articolo 13 **Dichiarazione UE di conformità** **.....**	
	Articolo 14 **Documentazione del prodotto** **.....**	
	Articolo 15 **Principi generali della marcatura CE** **.....**	
	Articolo 16 **Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE** **.....**	
	Articolo 17 **Presunzione di conformità** **.....**	
	Articolo 18 **Obiezione formale a una norma armonizzata** **.....**	
	Articolo 19 **Vigilanza del mercato** **.....**	
	Articolo 20 **Controlli** **.....**	
	Articolo 21 **Sanzioni** **.....**	
	Articolo 22 **Aggiornamento** **.....**	

	Articolo 23 **Abrogazione** **.....**	
	Articolo 24 **Norme transitorie e finali** *1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, commi 3 e 4, le AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, ma che risultano non conformi al presente decreto, possono comunque continuare ad essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019*	
	Articolo 25 **Disposizioni finanziarie** **.....**	
	Allegato I	
	Allegato II	
	Allegato III	
	Allegato IV	

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

AMMINISTRAZIONE PROPONENTE: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente decreto legislativo è adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n.117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018, che autorizza, appunto, il Governo ad attuare la direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).

La direttiva europea in questione , che deve essere trasposta nell'ordinamento interno entro il 12 giugno 2019, ha apportato alcune modifiche alla direttiva 2011/65/UE (cd. RoHS 2), con la quale sono state introdotte una serie di misure volte a ridurre la quantità di sostanze pericolose nelle AEE, ad agevolare la successiva gestione delle AEE, una volta diventate rifiuti, nonché a promuovere il riutilizzo di tali prodotti ed il riciclaggio dei materiali usati e, infine, ad armonizzare la disciplina in materia di restrizioni all'uso di sostanze pericolose nelle AEE, così da evitare ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza dovuti alle diversità delle legislazioni adottate dagli Stati membri.

Rispetto alla prima direttiva adottata in materia, la 2002/95/CE (cd. RoHS1), la RoHS 2 ha:

- introdotto nuove definizioni per disciplinare i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo e ha ampliato la definizione di AEE, così da ricomprendere nelle AEE qualsiasi apparecchiatura che necessita di correnti elettriche o di campi elettromagnetici al fine di espletare almeno una delle funzioni previste;
- ha ampliato l'ambito di applicazione, estendendolo anche alle apparecchiature non incluse nelle 10 categorie dell'allegato I A della direttiva 2002/96/CE (RAEE), attraverso l' introduzione della nuova categoria 11 "*Altre AEE non comprese in nessuna delle altre categorie*", al fine di rendere la direttiva applicabile a tutte le AEE. Pertanto, è stato previsto che, fino al 22 luglio 2019, le nuove AEE entrate a far parte dell'ambito di applicazione potessero, comunque, essere messe a disposizione sul mercato, seppure non conformi alle disposizioni della direttiva stessa. In sostanza, è stato introdotto un "ambito di applicazione aperto" correlato all'istituzione di una nuova categoria 11 all'allegato I, in cui sono elencate le categoria di AEE coperte dalla RoHS 2.

Le modifiche introdotte, a sua volta, dalla direttiva (UE) 2017/2102 alla direttiva 2011/65/UE sono volte a proteggere, con sempre maggiore efficacia, la salute umana attraverso il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE, la previsione di ulteriori restrizioni all'uso di sostanze pericolose nelle AEE, nonché a coordinarne la disciplina con quella che regola l'immissione dei prodotti sul mercato unico.

Con la a direttiva(UE) 2017/2102 si è cercato, dunque, di dare una soluzione alle situazioni che si sarebbero potute verificare dopo il 22 luglio 2019, al fine di evitare che la normativa RoHS avesse ricadute non volute.

Le modifiche apportate alla RoHS 2 riguardano l'ambito di applicazione, le definizioni e le esenzioni all'applicazione della direttiva per alcune categorie di prodotti o per parti di esse.

Dette modifiche sono volte a potenziare il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE e ad armonizzare le disposizioni della RoHS 2 con la normativa europea in materia di immissione dei prodotti sul mercato unico, nonché ad introdurre una specifica disciplina per le AEE escluse dall'ambito di applicazione della direttiva fino al 22 luglio 2019 e ad escludere alcuni prodotti di nicchia, in quanto la loro inclusione non comporta vantaggi sostanziali per la protezione dell'ambiente o per la tutela della salute umana.

Più in particolare, le nuove disposizioni intervengono:

- sul divieto dell'immissione di organi a canne nel mercato dell'UE in quanto, a causa delle concertazioni di piombo eccedenti i limiti previsti nella direttiva nella componente non elettrica, non conformi alla direttiva RoHS 2. Le canne degli organi sono costruite utilizzando un tipo specifico di lega a base di piombo, per la quale finora non sono state trovate alternative. La maggior parte degli organi a canne rimane nello stesso luogo per vari secoli e il loro tasso di sostituzione è irrisorio. La loro inclusione nell'ambito di applicazione, pertanto, comporterebbe trascurabili vantaggi ambientali;

- sulla disparità di trattamento fra le macchine mobili non stradali collegate a cavi, rispetto a quelle dello stresso tipo, spesso prodotte nella stessa linea di produzione, alimentate da una batteria o da un motore. Secondo l'attuale definizione di macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale, due tipi molto simili di dette macchine sarebbero trattati in modo diverso dopo il 22 luglio 2019: le macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale con una fonte di alimentazione a bordo (batteria o motore) sarebbero escluse dall'ambito di applicazione della RoHS 2, mentre le macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale con una fonte di alimentazione esterna (collegata a cavi) rientrerebbero nell'ambito di applicazione della RoHS 2. Tale situazione potrebbe causare una graduale eliminazione dei modelli alimentati a cavi, senza tuttavia apportare benefici ambientali significativi;

- sull'utilizzo dei pezzi di ricambio delle AEE che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, diverse dai dispositivi medici e dagli strumenti di monitoraggio e di controllo. La direttiva RoHS 2 stabilisce, infatti, un'eccezione alla restrizione generale di determinate sostanze per i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità delle AEE di cui all'art.

4, paragrafo 4. Tuttavia, l'eccezione non riguarda le AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della RoHS 1, che non erano conformi alla direttiva RoHS 2, ma che erano state legalmente immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019. Il mantenimento di tale previsione normativa avrebbe avuto come effetto quello di accorciare anche il ciclo di vita di questa categoria di AEE, che, pertanto, avrebbero dovuto essere rottamate prima. È stata, dunque, introdotta una specifica disciplina per escludere i pezzi di ricambio dalla restrizione delle sostanze, al fine di consentire la riparazione in qualsiasi momento di tutte le AEE che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva RoHS 2 e che sono state immesse sul mercato dell'UE prima del 22 luglio 2019;

- sul divieto di operazioni sul mercato secondario, cioè quello del riutilizzo dei pezzi di ricambio, delle AEE che sono entrate nell'ambito di applicazione della RoHS 2. Infatti, in base all'attuale formulazione della direttiva, non sarebbe consentito il riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati dai dispositivi medici, dagli strumenti di monitoraggio e di controllo, nonché dalle altre AEE escluse dal campo di applicazione della direttiva RoHS 1. Tale situazione sarebbe contraria ai principi di un'economia circolare, in quanto ridurrebbe il ciclo di vita di molti prodotti, specie nei casi in cui esistono mercati secondari per apparecchiature rimesse a nuovo. Inoltre, tale situazione non sarebbe in linea con l'armonizzazione generale della normativa UE in materia di prodotti. È stato quindi previsto, anche per le apparecchiature sopra elencate, il riutilizzo dei pezzi di ricambio purché esso avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa ad impresa e purchè la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il provvedimento in esame, redatto secondo la tecnica della novella legislativa, apporta modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione alla direttiva 2011/65/UE, (c.d.RoHS 2) sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in conformità a quanto disposto dalla nuova direttiva. Con il predetto decreto legislativo sono state introdotte una serie di misure volte a ridurre la quantità di sostanze pericolose nelle AEE, ad agevolare la successiva gestione delle AEE, una volta diventate rifiuti, nonché a promuovere il riutilizzo di tali prodotti ed il riciclaggio dei materiali usati e, infine, ad armonizzare la disciplina in materia di restrizioni all'uso di sostanze pericolose nelle AEE, così da evitare ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza dovuti alle diversità delle legislazioni adottate dagli Stati membri.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Non si rilevano aspetti di incidenza sulle leggi e i regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non risultano profili di incompatibilità dell'intervento con i principi costituzionali..

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale, né con quelle degli enti locali. La disciplina recata dal presente provvedimento attiene,

infatti, alla materia ambientale che, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e non incide, pertanto, sulle competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Il provvedimento all'esame è coerente con i principi della delega legislativa.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione, né risulta possibile il ricorso a strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano esistere progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero del conto della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si rilevano profili giurisprudenziali incidenti sulla delega legislativa da attuare.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento in esame dà attuazione ad una direttiva europea e non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

2) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano avviate procedure d'infrazione nelle materie oggetto del provvedimento in esame, né in materie analoghe.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento proposto non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee relativamente sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indirizzi giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Ad oggi non risulta che altri Stati Membri dell'Unione europea abbiano già provveduto ad adottare norme interne di attuazione della direttiva (UE) 2017/2102.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono state introdotte nuove definizioni.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione alla direttiva 2011/65/UE, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento non determina effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le norme del provvedimento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate, né producono effetti di interpretazione autentica o introducono norme derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte nelle materie oggetto delle disposizioni del disegno di legge, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento all'esame non prevede successivi atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stato necessario utilizzare dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Provvedimento: schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Amministrazione competente: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Referente dell'Amministrazione competente: Direzione generale per i Rifiuti e l'inquinamento.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il presente intervento regolatorio si rende necessario per assolvere all'obbligo di dare attuazione alla direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), la cosiddetta RoHS 2. Detta direttiva deve essere trasposta nell'ordinamento interno entro il 12 giugno 2019.

Il presente intervento si propone, in linea con la direttiva europea che attua, di:

- ridurre la quantità di sostanze pericolose nelle AEE; attraverso la previsione di ulteriori restrizioni all'uso di dette sostanze pericolose;
- proteggere, con sempre maggiore efficacia, la salute umana attraverso il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE, agevolando la successiva gestione delle AEE, una volta diventate rifiuti, e promuovendo il riutilizzo di tali prodotti ed il riciclaggio dei materiali usati;
- armonizzare le disposizioni della RoHS 2 con la normativa europea in materia di immissione dei prodotti sul mercato unico, così da evitare ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza dovuti alle diversità delle legislazioni adottate dagli Stati membri;
- introdurre una specifica disciplina per le AEE escluse dall'ambito di applicazione della direttiva fino al 22 luglio 2019, al fine di dare una soluzione alle situazioni che si sarebbero potute verificare dopo il 22 luglio 2019, evitando, in tal modo, che la normativa RoHS abbia ricadute non volute;
- escludere alcuni prodotti di nicchia dal campo di applicazione del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, con il quale è stata data attuazione alla direttiva RoHS 2., in quanto la loro inclusione non comporta vantaggi sostanziali per la protezione dell'ambiente o per la tutela della salute umana.

Considerato che la direttiva europea non consente margini di discrezionalità agli Stati membri per la sua attuazione, non sono state avviate procedure per una consultazione formale dei destinatari dell'intervento stesso. In ogni caso, nella fase di negoziazione delle modifiche da apportare alla direttiva 2011/65/UE (RoHS 2), a livello europeo, si è tenuto conto, ai fini della definizione della posizione italiana, dei contributi inviati dagli operatori del settore.
Particolarmente significativo è stato il suggerimento di ANIE, la Federazione Nazionale delle Industrie Elettrotecniche ed Elettroniche, aderente a Confindustria, che rappresenta e tutela gli interessi di circa 1200 aziende ed annovera tra i propri soci le più importanti e rappresentative realtà industriali italiane nel settore dell'elettrotecnica e dell'elettronica. Nello specifico, ANIE ha suggerito di supportare e sostenere le modifiche proposte dalla Commissione agli articoli 2.2., 4.3 e

4.4 della direttiva 2011/65/UE. Infatti, visto l'approssimarsi dello scadere delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.27, che consentivano l'immissione sul mercato fino al 22 luglio 2019 delle AEE che non rientravano nel campo di applicazione del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, e che non erano conformi al citato decreto legislativo 27/14, ANIE ha ritenuto che fosse necessario assicurare la certezza del diritto per i produttori, così come per le autorità di vigilanza del mercato, garantendo la libera circolazione a tutti i prodotti legalmente immessi sul mercato prima della entrata in vigore delle restrizioni introdotte dai citati provvedimenti.

La normativa RoHS si applica a tutte le AEE prodotte nell'Unione o in paesi terzi che vengono immesse sul mercato dell'UE ed interessa principalmente i fabbricanti, gli importatori e i distributori di AEE.

È importante rilevare che la nuova regolazione avrà un impatto pressoché inesistente, in termini di adempimenti e di costi, per i destinatari diretti delle nuove disposizioni (i fabbricanti, gli importatori e i distributori di AEE), mentre avrà effetti positivi per gli stessi soggetti in quanto consentirà:

- l'utilizzo dei pezzi di ricambio delle AEE che rientrano nell'ambito di applicazione della nuova normativa, in virtù della previsione di una specifica disciplina che esclude i pezzi di ricambio dalla restrizione delle sostanze, al fine di consentire la riparazione in qualsiasi momento di tutte le AEE che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 27/14 e che sono state immesse sul mercato dell'UE prima del 22 luglio 2019;

- l'immissione sul mercato secondario dei pezzi di ricambio contenenti le sostanze di cui all'allegato II del decreto legislativo. 27/14 destinati alla riparazione ed al riutilizzo delle AEE immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2019. Il presente intervento regolatorio prevede, infatti, l'eliminazione del divieto di operazioni sul mercato secondario, cioè quello del riutilizzo dei pezzi di ricambio, delle AEE che sono entrate nell'ambito di applicazione del decreto legislativo. 27/14. In base alla vigente disciplina non sarebbe consentito il riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati dai dispositivi medici, dagli strumenti di monitoraggio e di controllo, nonché dalle altre AEE escluse dal campo di applicazione del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151. Tale situazione sarebbe contraria ai principi di un'economia circolare, in quanto ridurrebbe il ciclo di vita di molti prodotti, specie nei casi in cui esistono mercati secondari per apparecchiature rimesse a nuovo. Inoltre, tale situazione non sarebbe in linea con l'armonizzazione generale della normativa UE in materia di prodotti. È stato quindi previsto, anche per le AEE immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2019 il riutilizzo dei pezzi di ricambio purché esso avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa ad impresa e purchè la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore.

Saranno, invece, rilevanti i vantaggi per i destinatari indiretti (collettività) in termini di benefici alla salute e all'ambiente.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'intervento regolatorio all'esame è adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n.117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, che autorizza, appunto, il Governo ad attuare la direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15

novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), la cosiddetta RoHS 2.
Detta direttiva avrebbe dovuto essere trasposta nell'ordinamento interno entro il 12 giugno 2019.

Rispetto alla prima direttiva adottata in materia, la 2002/95/CE, la RoHS 2 ha:

- introdotto nuove definizioni per disciplinare i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo e ha ampliato la definizione di AEE, così da ricomprendere nelle AEE qualsiasi apparecchiatura che necessita di correnti elettriche o di campi elettromagnetici al fine di espletare almeno una delle funzioni previste;
- ampliato l'ambito di applicazione, estendendolo anche alle apparecchiature non incluse nelle 10 categorie dell'allegato I A della direttiva 2002/96/CE (RAEE), attraverso l'introduzione della nuova categoria 11 *"Altre AEE non comprese in nessuna delle altre categorie"*, al fine di rendere la direttiva applicabile a tutte le AEE. Pertanto, è stato previsto che, fino al 22 luglio 2019, le nuove AEE entrate a far parte dell'ambito di applicazione potessero, comunque, essere messe a disposizione sul mercato, seppure non conformi alle disposizioni della direttiva stessa. In sostanza, è stato introdotto un "ambito di applicazione aperto" correlato all'istituzione di una nuova categoria 11 all'allegato I, in cui sono elencate le categorie di AEE coperte dalla RoHS 2.

Le modifiche introdotte, a sua volta, dalla direttiva (UE) 2017/2102 alla direttiva 2011/65/UE sono volte a:

- proteggere, con sempre maggiore efficacia, la salute umana attraverso il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE, agevolando la successiva gestione delle AEE, una volta diventate rifiuti e promuovendo il riutilizzo di tali prodotti ed il riciclaggio dei materiali usati;
- ridurre la quantità di sostanze pericolose nelle AEE; attraverso la previsione di ulteriori restrizioni all'uso di sostanze pericolose nelle AEE;
- armonizzare le disposizioni della RoHS 2 con la normativa europea in materia di immissione dei prodotti sul mercato unico, così da evitare ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza dovuti alle diversità delle legislazioni adottate dagli Stati membri;
- introdurre una specifica disciplina per le AEE escluse dall'ambito di applicazione della direttiva fino al 22 luglio 2019, al fine di dare una soluzione alle situazioni che si sarebbero potute verificare dopo tale data, evitando, in tal modo, che la normativa RoHS abbia ricadute non volute;
- escludere alcuni prodotti di nicchia dal campo di applicazione del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, in quanto la loro inclusione non comporta vantaggi sostanziali per la protezione dell'ambiente o per la tutela della salute umana.
-

Le modifiche apportate alla RoHS 2 riguardano l'ambito di applicazione, le definizioni e le esenzioni all'applicazione della direttiva per alcune categorie di prodotti o per parti di esse. Tali modifiche potranno fornire agli operatori economici ed alle Autorità di controllo maggiore certezza sulla interpretazione e, quindi, sull'applicazione delle norme vigenti in materia, con probabile conseguente riduzione del numero delle violazioni accertate in precedenza, che, secondo l'ultima VIR effettuata, hanno riguardano, nell'anno 2016, circa 20 milioni di AEE sequestrate dalla Guardia di finanza.

Più in particolare, le nuove disposizioni intervengono:

- sul divieto dell'immissione di organi a canne nel mercato dell'UE in quanto non conformi alla direttiva RoHS 2 a causa delle concentrazioni di piombo eccedenti i limiti previsti nella direttiva nella componente non elettrica. Le canne degli organi sono, infatti, costruite utilizzando un tipo specifico di lega a base di piombo, per la quale, peraltro, finora non sono state trovate alternative. Considerato che il tasso di sostituzione di questi strumenti è irrisorio in quanto la maggior parte di essi rimane nello stesso luogo per vari secoli, la loro inclusione nell'ambito di applicazione della disciplina RoHS comporterebbe trascurabili vantaggi ambientali;

- sulla disparità di trattamento fra le macchine mobili non stradali collegate a cavi, rispetto a quelle dello stresso tipo, spesso prodotte nella stessa linea di produzione, alimentate da una batteria o da un motore. Secondo l'attuale definizione di macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale, due tipi molto simili di dette macchine sarebbero trattati in modo diverso dopo il 22 luglio 2019: le macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale con una fonte di alimentazione a bordo (batteria o motore) sarebbero escluse dall'ambito di applicazione della RoHS 2, mentre le macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale con una fonte di alimentazione esterna (collegata a cavi) rientrerebbero nell'ambito di applicazione della RoHS 2. Tale situazione potrebbe causare una graduale eliminazione dei modelli alimentati a cavi, senza tuttavia apportare benefici ambientali significativi;

- sull'utilizzo dei pezzi di ricambio delle AEE che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, diverse dai dispositivi medici e dagli strumenti di monitoraggio e di controllo. La direttiva RoHS 2 stabilisce, infatti, un'eccezione alla restrizione generale di determinate sostanze per i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità delle AEE di cui all'art. 4, paragrafo 4. Tuttavia, l'eccezione non riguarda le AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della RoHS 1, che non erano conformi alla direttiva RoHS 2, ma che erano state legalmente immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019. Il mantenimento di tale previsione normativa avrebbe avuto come effetto quello di accorciare anche il ciclo di vita di questa categoria di AEE, che, pertanto, avrebbero dovuto essere rottamate prima. È stata, dunque, introdotta una specifica disciplina per escludere i pezzi di ricambio dalla restrizione delle sostanze, al fine di consentire la riparazione in qualsiasi momento di tutte le AEE che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva RoHS 2 e che sono state immesse sul mercato dell'UE prima del 22 luglio 2019;

- sul divieto di operazioni sul mercato secondario, cioè quello del riutilizzo dei pezzi di ricambio, per le AEE che sono entrate nell'ambito di applicazione della RoHS 2. Infatti, ai sensi di tale direttiva, non sarebbe consentito il riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati dai dispositivi medici, dagli strumenti di monitoraggio e di controllo, nonché dalle altre AEE escluse dal campo di applicazione della direttiva RoHS 1. Tale situazione sarebbe contraria ai principi di un'economia circolare, in quanto ridurrebbe il ciclo di vita di molti prodotti, specie nei casi in cui esistono mercati secondari per apparecchiature rimesse a nuovo. Inoltre, tale situazione non sarebbe in linea con l'armonizzazione generale della normativa UE in materia di prodotti. È stato, quindi, previsto, anche per le apparecchiature sopra elencate, il riutilizzo dei pezzi di ricambio purché esso avvenga in sistemi controllabili di

restituzione a circuito chiuso da impresa ad impresa e purché la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore.

Le modifiche introdotte riguardano l'ambito di applicazione, le definizioni e le esenzioni all'applicazione della direttiva per alcune categorie di prodotti o per parti di esse.
Più in particolare, le nuove disposizioni intervengono:

I destinatari diretti ed indiretti del presente intervento regolatorio sono:

- i fabbricanti e gli importatori, ovvero i circa 8000 produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro AEE (https://www.registroaee.it/);
- gli altri «operatori economici» coinvolti nella catena produttiva e distributiva, vale a dire il mandatario e il distributore di AEE;
- i lavoratori coinvolti nella gestione dei RAEE nei circa 1200 impianti di trattamento autorizzati;
- i cittadini che beneficiano degli effetti positivi sulla salute.

- 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

- 2.1 Obiettivi generali e specifici

Il primo obiettivo del presente intervento regolatorio é quello di attuare la direttiva 2017/2102/UE nei termini prescritti, assicurando la piena conformità del nostro ordinamento alla legislazione europea.

Più specificamente, l'intervento all'esame si propone di:
- prevenire la formazione di rifiuti contenenti sostanze pericolose derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dell'Unione;
- proteggere, con sempre maggiore efficacia, la salute umana attraverso il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE e la previsione di ulteriori restrizioni all'uso di sostanze pericolose nelle AEE;
- armonizzare le disposizioni della normativa RoHS con la normativa europea in materia di immissione dei prodotti sul mercato unico;
- dare una soluzione alle situazioni che si sarebbero potute verificare dopo il 22 luglio 2019, mediante la previsione una specifica disciplina per le AEE escluse dall'ambito di applicazione della direttiva fino al 22 luglio 2019, al fine di evitare che la normativa RoHS avesse ricadute non volute;
- escludere alcuni prodotti di nicchia, in quanto la loro inclusione non comporta vantaggi sostanziali per la protezione dell'ambiente o per la tutela della salute umana.

- 2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati sono:-
- la progressiva riduzione delle deroghe alle restrizioni previste dalla direttiva;
- la diminuzione del numero infrazioni rispetto al periodo precedente all'entrata in vigore del presente intervento regolatorio.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

La direttiva 2017/21012/UE non lascia agli Stati membri margini di discrezionalità in ordine alla sua attuazione. Pertanto, non è stato possibile valutare, ai fini della definizione del presente intervento regolatorio, opzioni di intervento alternative.

L'opzione di non intervento non è stata ritenuta percorribile, non solo in considerazione dell'obbligo per ogni Stato membro di recepire nel diritto interno le norme europee, ma, soprattutto, in quanto, diversamente, non si conseguirebbero gli obiettivi di tutela della salute umana e dell'ambiente raggiungibili attraverso la riduzione della quantità di sostanze pericolose nelle AEE ed il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

La normativa RoHS si applica a tutte le AEE prodotte nell'Unione o in paesi terzi che vengono immesse sul mercato dell'UE ed interessa principalmente i fabbricanti, gli importatori e i distributori di AEE.

È importante rilevare che la nuova regolazione avrà un impatto pressoché inesistente, in termini di adempimenti e di costi, per i destinatari diretti delle nuove disposizioni (i fabbricanti, gli importatori e i distributori di AEE), mentre avrà effetti positivi per gli stessi soggetti in quanto consentirà:

- l'utilizzo dei pezzi di ricambio delle AEE che rientrano nell'ambito di applicazione della nuova normativa, in virtù della previsione di una specifica disciplina che esclude i pezzi di ricambio dalla restrizione delle sostanze, al fine di consentire la riparazione in qualsiasi momento di tutte le AEE che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 27/14 e che sono state immesse sul mercato dell'UE prima del 22 luglio 2019;

- l'immissione sul mercato secondario dei pezzi di ricambio contenenti le sostanze di cui all'allegato II del decreto legislativo. 27/14 destinati alla riparazione ed al riutilizzo delle AEE immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2019. Il presente intervento regolatorio prevede, infatti, l'eliminazione del divieto di operazioni sul mercato secondario, cioè quello del riutilizzo dei pezzi di ricambio, delle AEE che sono entrate nell'ambito di applicazione del decreto legislativo. 27/14. In base alla vigente disciplina non sarebbe consentito il riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati dai dispositivi medici, dagli strumenti di monitoraggio e di controllo, nonché dalle altre AEE escluse dal campo di applicazione del decreto legislativo 151/2005. Tale situazione sarebbe contraria ai principi di un'economia circolare, in quanto ridurrebbe il ciclo di vita di molti prodotti, specie nei casi in cui esistono mercati secondari per apparecchiature rimesse a nuovo. Inoltre, tale situazione non sarebbe in linea con l'armonizzazione generale della normativa UE in materia di prodotti. È stato quindi previsto, anche per le AEE, il riutilizzo dei pezzi di ricambio purché esso avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa ad impresa e purché la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore.

Saranno, invece, rilevanti i vantaggi per i destinatari indiretti (collettività) in termini di benefici alla salute e all'ambiente.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Lo sviluppo del mercato secondario del ricambio, previsto dall'intervento regolatorio, comporterà lo sviluppo di piccole e medie imprese specializzate nella riparazione e nel ricondizionamento delle AEE ai fini del riutilizzo. La fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle sostanze pericolose oggi presenti nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche con materie sicure o più sicure è stata verificata da tre studi preparatori della Commissione europea (http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/studies_rohs4_en.htm) elaborati all'esito della consultazione dei portatori di interessi, attraverso specifici siti internet, e da tre consultazioni pubbliche e quattro riunioni dei portatori di interessi organizzate sempre dalla Commissione nel periodo 2012-2015.

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento regolatorio non produce effetti negativi sulla concorrenza del mercato, né sulla competitività del Paese in quanto le nuove prescrizioni sono di derivazione europea e, pertanto, si applicheranno, anche agli operatori degli altri Paesi europei. Inoltre, si tratta di misure volte ad eliminare le disparità fra leggi o disposizioni amministrative adottate dagli Stati membri che potrebbero creare ostacoli agli scambi e provocare distorsioni alla concorrenza nell'Unione e, quindi, avere un impatto diretto sul mercato interno.

C. Oneri informativi

Come già evidenziato, l'intervento regolatorio all'esame non introduce, né elimina oneri informativi a carico di cittadini e di imprese.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento regolatorio all'esame non definisce livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti a livello europeo.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Tenuto conto della natura squisitamente ordinamentale delle disposizioni del presente intervento, quest'ultimo non comporta attribuzione di nuove funzioni, implementazione delle strutture organizzative e delle risorse strumentali esistenti o impiego di nuove risorse finanziarie.

I soggetti che attueranno il presente intervento regolatorio sono:

- i fabbricanti, ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un'AEE, oppure che la fa progettare o fabbricare e la commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
- gli altri «operatori economici» coinvolti nella catena produttiva e distributiva, vale a dire il mandatario, l'importatore e il distributore di AEE.
- i lavoratori coinvolti nella gestione dello smaltimento dei RAEE.

5.2 Monitoraggio

Le funzioni di vigilanza per il controllo della conformità delle AEE alle disposizioni del presente intervento sono svolte, ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero della salute, che, a tal fine si avvalgono:-

- delle Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
- della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo *2, comma 2, lettera m)*, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- dell'ISPRA;
- dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del Regolamento (CE) n. 765/2008.

I predetti Ministeri svolgono l'attività di vigilanza, in coordinamento con il "Comitato tecnico di Coordinamento" di cui all'*articolo 7 del decreto del Ministro della salute del 22 novembre 2007*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008, nonché in raccordo con le regioni e province autonome, ai fini del coordinamento tra le rispettive articolazioni organizzative, sulla base dei vigenti accordi in materia per gli ambiti di competenza. L'attività di sorveglianza è svolta attraverso un controllo delle AEE adeguato e su scala adeguata, attraverso verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche e di laboratorio, sulla base di un adeguato campionamento, tenendo conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni pertinenti.

I chiarimenti introdotti dal presente intervento regolatorio in ordine all'ambito di applicazione delle disposizioni vigenti consentiranno alle Autorità preposte al controllo di verificare, con minore margine di discrezionalità, il rispetto degli obblighi previsti. Ciò comporterà una semplificazione dei procedimenti amministrativi, in quanto consentendo una riduzione dei casi di contenzioso che sarebbero stati avviati dagli operatori economici a seguito delle violazioni contestate dalle Autorità di controllo, eviterà che queste ultime si trovino a dover porre in essere le azioni conseguenti alla adozione di provvedimenti sfavorevoli da parte dell'Autorità giudiziaria.

Gli aspetti prioritari da monitorare e da considerare ai fini della VIR sono:

- la verifica, nel tempo, della diminuzione dei livelli di inquinamento;
- la verifica dell'effettiva semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- il rapporto tra ispezioni effettuate e sanzioni irrogate.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Considerato che la direttiva europea non consente margini di discrezionalità agli Stati membri per la sua attuazione non sono state avviate procedure per una consultazione formale dei destinatari dell'intervento stesso. In ogni caso, nella fase di negoziazione delle modifiche da apportare alla direttiva 2011/65/UE, a livello europeo, si è tenuto conto, ai fini della definizione della posizione italiana, dei contributi inviati dagli operatori del settore.

Particolarmente significativo è stato il suggerimento di ANIE, la Federazione Nazionale delle Industrie Elettrotecniche ed Elettroniche, aderente a Confindustria, che rappresenta e tutela gli interessi di circa 1200 aziende ed annovera tra i propri soci le più importanti e rappresentative realtà industriali italiane nel settore dell'elettrotecnica e dell'elettronica. Nello specifico, ANIE ha suggerito di supportare e sostenere le modifiche proposte dalla Commissione, con il documento COM(2017) 38, agli articoli 2.2., 4.3 e 4.4 della Direttiva 2011/65/UE. Infatti, visto l'approssimarsi dello scadere delle disposizioni transitorie di cui al l'articolo 24 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.27, che consentivano l'immissione sul mercato fino al 22 luglio 2019 delle AEE che non rientravano nel campo di applicazione del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, e che non erano conformi al citato decreto legislativo 27/14, ANIE ha ritenuto che fosse necessario assicurare la certezza del diritto per i produttori, così come per le autorità di vigilanza del mercato, garantendo la libera circolazione a tutti i prodotti legalmente immessi sul mercato prima della entrata in vigore delle restrizioni introdotte dai citati provvedimenti, prevedendo che:

- a) a tutte le altre AEE che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, e che saranno immesse sul mercato a partire dal 22 luglio 2019, si applichino le restrizioni alle sostanze di cui all'allegato II del decreto legislativo 27/14, al fine di: impedire che vengano immesse sul mercato AEE con sostanze pericolose, oggi escluse dalle restrizioni;
- b) l'estensione della deroga alla restrizione alle sostanze di cui all'allegato II del decreto legislativo 27/14 anche ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento delle finalità o al potenziamento delle capacità di tutte le AEE che non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, e che sono immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019. In tal modo si consente l'immissione sul mercato secondario dei pezzi di ricambio contenenti le sostanze di cui all'allegato II del decreto legislativo 27/14 destinati alla riparazione ed al riutilizzo delle AEE immesse legalmente sul mercato anteriormente al 22 luglio 2019.

Le modifiche apportate successivamente al testo della direttiva, a seguito dei pareri pervenuti da altri Stati membri, non hanno necessitato di un ulteriore confronto con ANIE in quanto coerenti con i suggerimenti precedentemente proposti dalla stessa ANIE.

La bozza dello schema di decreto è stata predisposta dalla Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del supporto tecnico di Sogesid S.p.a.. Tale bozza è stata sottoposta alle valutazioni dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio del Capo di Gabinetto e poi trasmessa AL Dipartimento per le politiche europee per il coordinamento con le altre amministrazioni interessate. ai Ministeri di competenza

- 4 FEB. 2020

Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XVIII/D62/20

SENATO DELLA REPUBBLICA
Segretariato Generale
- 4 FEB. 2020
7280

Roma, 4 FEBBRAIO 2020

Cara Presidente

facendo seguito alla nota del 21 gennaio 2020, con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (atto Governo n. 146), Le invio copia del parere reso dalla Conferenza unificata nella seduta del 29 gennaio 2020.

Cordiali saluti

Federico D'Incà

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Repertorio n. 14/CU del 29 gennaio 2020

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 29 gennaio 2020

VISTI gli articoli 2, comma 3, e 9, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Vista la direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 novembre 2017 recante modifica alla direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n.117, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018", e, in particolare, l'allegato A, numero 6;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2016, n. 124, recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

VISTA la nota DAGL n. 0013364 del 27 dicembre 2019 con la quale il Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella seduta del 21 dicembre 2019;

VISTA la nota prot.n. DAR 0000183 del 7 gennaio 2020 con la quale è stato diramato, ai soggetti interessati, il provvedimento di cui trattasi, con contestuale convocazione di una riunione, a livello tecnico, il 21 gennaio 2020;

CONSIDERATI gli esiti della riunione, a livello tecnico, svoltasi il 21 gennaio 2020, nell'ambito della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole;

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome, l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche", approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella seduta del 21 dicembre 2019 e diramato con nota prot.n. DAR 0000183 del 7 gennaio 2020.

Il Segretario
Cons. Elisa Grande

Il Presidente
On. Francesco Boccia